

CONTRATTO DI FORNITURA E POSA

CIG: BD324BAA3B

OGGETTO

Integrazione funzionalità FP2 su Controllore di Impianto di generazione impianto fotovoltaico posto in copertura del Centro Logistico di potenza nominale 2016 kw

FORNITURA E POSA

Fornitura e posa di dispositivi integrativi per l'adeguamento del sistema esistente controllore centrale di impianto di generazione, in ottemperanza agli obblighi dettati dalla delibera ARERA 540/2021/EEL e successiva delibera ARERA 385/2025/R/EEL.

OPERATORE ECONOMICO

GRIMEL SRL con sede a Fontanafredda (PN) in Via S. Egidio 52 codice fiscale e partita IVA 00559280938

Pag. 1

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo è pari ad euro 31.217,00, al netto dell'IVA così suddiviso:

- Fornitura e posa	euro	30.607,00
- Oneri della sicurezza	euro	610,00
Totale	euro	31.217,00

FINANZIAMENTO

Fondi propri della società

Pordenone 05 ottobre 2026

Premesso che

la società è proprietaria di un impianto fotovoltaico posto in copertura del Centro logistico di potenza nominale 2016 Kwp, attivato nel 2010 in regime di cessione totale e 2^ Conto Energia;

l'impianto è stato realizzato dalla società Grimel srl di Fontanafredda e di cui ne svolge anche la manutenzione ordinaria;

come prescritto dalla delibera ARERA 540/2021/EEL e successiva delibera ARERA 385/2025/R/EEL la società deve adeguare l'impianto fotovoltaico del Centro logistico entro il 31.12.2026 con l'integrazione della funzionalità FP2 su Controllore di Impianto di Generazione.

Considerato che

preliminarmente è stata effettuata una consultazione informale con la società GRIMEL s.r.l. con sede in Fontanafredda (PN), registrata nell'elenco operatori della società, la quale si è dimostrata disponibile ad assumere la fornitura di cui in oggetto nei tempi prestabiliti e con preventivo in data 25.06.2026 ha offerto un importo complessivo pari ad euro 31.217,00;

la Grimel srl oltre ad aver realizzato l'impianto ne segue anche le manutenzioni e pertanto è pienamente edotta delle caratteristiche tecniche e funzionale dell'impianto e della relativa implementazione di cui al presente incarico;

il curriculum documenta esaustivamente l'esperienza ed i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

Pag. 2

con atto sottoscritto dal rag. Sergio Bolzonello in qualità di Amministratore Delegato della Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, in data 25.09.2026 è stata adottata la determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in oggetto;

l'affidamento della fornitura di cui al presente contratto è stato disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) ed è stato formalizzato in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo PEC;

il Regolamento per la disciplina dei contratti di appalto di lavori, fornitura e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per i settori speciali della Società approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14.09.2023 e aggiornato con delibere n. 1 del 29.02.2024, n. 1 del 28.01.2025, n. 9 del 27.10.2025

le funzioni di Responsabile Unico del Progetto - ai sensi dell'art.15 e allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 - saranno svolte dall'arch. Andrea Gregorutti.

Tutto ciò premesso

il giorno cinque del mese di ottobre dell'anno duemila ventisei (05.10.2026)

tra

l'Amministratore Delegato Sergio Bolzonello, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine) con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "COMMITTENTE" o Stazione appaltante, da una parte,

e

Perin Andrea che interviene in qualità di legale rappresentante della società GRIMEL SRL con sede a Fontanafredda (PN) in Via S. Egidio 52 codice fiscale e partita IVA 00559280938, di seguito denominata "APPALTATORE", dall'altra parte,

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto è stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

Fornitura e posa di dispositivi integrativi per l'adeguamento del sistema esistente controllore centrale di impianto di generazione, in ottemperanza agli obblighi dettati dalla delibera ARERA 540/2021/EEL e successiva delibera ARERA 385/2025/R/EEL, nell'impianto fotovoltaico di potenza nominale 2016 kwp posto in copertura del Centro logistico.

Pag. 3

ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- L'offerta presentata dall'operatore economico;
- La polizza assicurativa presentata dall'operatore economico.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo è pari ad **euro 31.217,00**, al netto dell'IVA così suddiviso:

- Fornitura e posa	euro	30.607,00
- Oneri della sicurezza	euro	610,00
Totale	euro	31.217,00

ART. 5 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2024, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle previste dall'art. 3 del medesimo articolo. Per la liquidazione ai subappaltatori si fa riferimento alle disposizioni del Codice dei contratti.

**Interporto-Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

ART. 6 - COLLABORAZIONI

L'APPALTATORE può avvalersi della collaborazione di terzi, restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del COMMITTENTE per tutte le prestazioni fornite nei limiti previsti dal presente contratto.

Il COMMITTENTE viene esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte nei propri confronti l'APPALTATORE incaricato.

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La fornitura e posa in opera in oggetto dovrà essere conclusa, collaudata e nonché trasmessa la necessaria documentazione a E-distribuzione e al GSE al fine della conclusione della pratica amministrativa **entro e non oltre il 31.12.2026.**

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'onorario avverrà a saldo a conclusione della fornitura.

I pagamenti da parte del COMMITTENTE avverranno entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura elettronica (ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 231/2002), previa verifica della regolarità contributiva dell'APPALTATORE e degli eventuali soggetti esterni a cui si è appoggiato.

Le fatture, distinte per ogni intervento, dovranno pervenire esclusivamente mediante Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato previsto dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario ZRUT8VN e tenendo conto che la Società è in regime di Split Payment.

Resta salvo quanto ulteriormente disposto dal D.Lgs. 231/2002.

Il presente servizio è escluso dalla anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come indicato dall'art. 33 dell'allegato II.14.

Pag. 4

ART. 9 - MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Eventuali modifiche al contratto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice dei contratti.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

Si rimanda alle clausole di revisione prezzi stabilite ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo sul portale istituzionale dell'ISTAT.

ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Per il presente contratto non è prevista la cauzione definitiva.

ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'APPALTATORE ha prodotto, nei termini ed alle condizioni previste dalle vigenti normative in

materia di lavori pubblici, la polizza assicurativa che si allega al presente contratto.

ART. 13 - PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non comporti la risoluzione contrattuale il COMMITTENTE può applicare una penale giornaliera complessiva che ammonta all'1‰ (uno per mille) del valore complessivo del contratto.

La penale, applicata ai sensi del precedente comma, non può comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il COMMITTENTE ha facoltà di risolvere il contratto senza che l'APPALTATORE possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

L'APPALTATORE s'impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", sia nei rapporti economici con il COMMITTENTE che con gli eventuali collaboratori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto, oltre alle altre sanzioni previste. A tale scopo ogni transazione economica derivante dal presente contratto deve essere identificata con il numero CIG riportato in calce al contratto ed essere effettuata utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario o quelli comunicati al COMMITTENTE nei termini previsti, tramite bonifico bancario, salvo i casi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Pag. 5

Qualora l'APPALTATORE, per le transazioni economiche derivanti e connesse al presente contratto, non si avvalga di istituti banche o della società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto è risolto di diritto.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento (art. 1456 del Codice civile), anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni.

In tale ipotesi, il COMMITTENTE s'intende libero da ogni impegno verso l'APPALTATORE inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o, comunque, fatte salve dal COMMITTENTE medesimo.

ART. 16 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il COMMITTENTE si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto (art. 1454 del Codice civile) mediante idoneo provvedimento, qualora il l'APPALTATORE non abbia provveduto, in esito a formale diffida, nonché in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non viene riconosciuto all'APPALTATORE nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal COMMITTENTE in conseguenza dell'inadempimento.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 17 - RECESSO

Il COMMITTENTE, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'APPALTATORE ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento, calcolato sulla base di quanto concordato.

L'APPALTATORE può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità deve dare conto al COMMITTENTE nella comunicazione scritta che deve pervenire al COMMITTENTE con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In tal caso, l'APPALTATORE ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, vengono deferite alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente che le parti concordemente dichiarano essere il Tribunale di Pordenone.

Pag. 6

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 20 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all'indirizzo della Stazione appaltante.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO.

L'APPALTATORE si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico fatto proprio dalla Stazione Appaltante, che dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito della stazione appaltante.

ART. 22 - ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 196/2003 - REGOLAMENTO UE 216/679

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del

Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (“materia di protezione dei dati personali”). I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 23 - MODELLO ORGANIZZATIVO (EX D.LGS. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione “Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”.

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

ART. 24 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto è Andrea Gregorutti - tel. 0434 573144,
e-mail: gregorutti@interportocentroingrosso.com

ART. 25 - SPESE

S'intendono a carico dell'APPALTATORE tutti gli oneri necessari alla redazione degli elaborati e degli studi oggetto d'incarico, nonché ogni altro onere necessario all'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86 e s.m.i.).

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI INCOMPATIBILITÀ O CONFLITTO D'INTERESSE

L'Amministratore Delegato della Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano che fino al termine degli obblighi contrattuali, saranno valide tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

a) L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'affidamento di cui al presente contratto, né di svolgere alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di direzione e di vigilanza, né di far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità o di cessazione delle condizioni dichiarate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interessi con la Stazione appaltante.

Inoltre, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza e s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori interni ed esterni di cui eventualmente si avvale.

b) L'Amministratore delegato della Stazione appaltante, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente:

- di non avere alcuna ragione di incompatibilità rispetto alle previsioni di legge;
- di non avere alcun profilo di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi ragione sopravvenuta alla presente dichiarazione, immediatamente astenendosi.

#####

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto non soggetto al pagamento della imposta di bollo (ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 – Allegato I.4)

OPERATORE ECONOMICO

GRIMEL SRL - Sig. Andrea Perin



Andrea Perin
05/10/2026 11:53:31 UTC+0200

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

L'Amministratore Delegato (Sergio Bolzonello)



Firmato digitalmente da:

Bolzonello Sergio

Firmato il 05/10/2026 09:53

Seriale Certificato: 5109313

Valido dal 19/11/2025 al 19/11/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Interporto-Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434